

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2959**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati REPOSSI, STORCHI, SABATINI, FASSINA***Annunziata il 15 ottobre 1952***Provvedimento a favore dei lavoratori tubercolosi**

ONOREVOLI COLLEGI ! — L'articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge con modificazione, con la legge 6 luglio 1939, n. 1276), prevede che « durante il ricovero in luogo di cura o durante la cura ambulatoria o domiciliare l'assicurato che abbia a carico persone di famiglia ha diritto a una indennità temporanea ».

Tale indennità viene corrisposta al lavoratore tubercolotico in fase attiva e regolarmente assicurato durante l'attesa di ricovero, nel periodo della degenza presso una casa di cura o dimesso in cura ambulatoria, o cura domiciliare, nella misura prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e relativi assegni integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni, nonché gli assegni di caropane previsti dal decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770, e successive modificazioni, ed infine dalla legge 27 ottobre 1950, n. 887.

I componenti la famiglia dell'assicurato per i quali deve essere corrisposta tale indennità sono specificati nell'articolo 69 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Da dette prestazioni sono esclusi gli assicurati che hanno a carico i genitori, i patrigni, le matrigne, genitori adottivi, ed affiliati.

Con circolare n. 3909 tubercolosi del 24 agosto 1939, l'Istituto nazionale della previdenza sociale nel dare notizia agli organi periferici delle modificazioni avvenute in sede di con-

versione in legge del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, disponeva tra l'altro, come anticipata applicazione del testo di coordinamento previsto dall'articolo 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (testo coordinato che poi non ebbe seguito), la corresponsione dell'indennità « per i genitori o per uno dei genitori, purché resti debitamente comprovato l'elemento del carico ».

A nostro avviso riscontriamo una lacuna nell'applicazione anticipata delle norme dell'emanando nuovo testo legislativo, in quanto la circolare n. 3909 del 24 agosto 1939 sarebbe stata più rispondente alle esigenze e avrebbe risposto ad un principio di giustizia se, oltre ad estendere l'indennità per i genitori dell'assicurato, tale beneficio fosse esteso anche per i genitori adottivi, per gli affiliati e conseguentemente anche per gli adottati e per gli affiliati.

Si deve inoltre tenere presente che il citato articolo 69 considera componenti la famiglia dell'assicurato anche i figli « nati da precedente matrimonio del coniuge assicurato », per cui si ritiene che sia da considerarsi anche componente il gruppo familiare il coniuge di secondo letto del genitore (patrigno e matrigna).

All'uopo è bene tener presente che nel settore degli assegni familiari sono equiparati ai genitori gli adottanti e gli affiliati, il patrigno e la matrigna e le persone alle quali il lavoratore fu regolarmente affidato come esposto.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Un secondo aspetto riguarda l'assistenza sanitaria per i familiari dell'assicurato.

L'articolo 18 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successivamente modificato con l'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, non prevede alcuna assistenza sanitaria per i familiari dell'assicurato qualora, in caso di ricaduta di costoro, venga a mancare nei riguardi dell'assicurato il requisito assicurativo previsto dall'articolo 15 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, oppure nel caso che i familiari abbiano superato i limiti di età di cui alla legge 28 dicembre 1950, numero 1116.

Poiché la tubercolosi è una malattia facile a ricadute, per cui, ogni ciclo di cura va considerato in relazione al primo ricovero, e se è valida la tesi che si riconosce all'assicurato il carico familiare ai fini della corresponsione delle prestazioni economiche, pur mancando il requisito assicurativo, ci sembra altrettanto logico estendere le prestazioni sanitarie ai familiari dell'assicurato, in caso di ricaduta, anche se viene a mancare il requisito assicurativo, già esistente al momento del precedente ricovero del familiare.

Si ritiene altresì che il limite di età di anni 20 previsto dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1116, agli effetti del diritto alle prestazioni per tubercolotici a favore dei figli ed equiparati, dei fratelli e sorelle conviventi a carico degli assicurati impiegati, debba essere esteso anche ai figli degli assicurati operai, eliminando così una sperequazione che non trova alcuna giustificazione. Infatti è molto difficile che all'età di 17 anni un giovane possa già avere una posizione assicurativa propria, per cui in caso di malattia tubercolare possa usufruire delle prestazioni antitubercolari in proprio.

Tale equiparazione, per esempio, è già sancita nell'adeguamento delle pensioni per invalidità e vecchiaia e superstiti, recentemente discusso al Senato, ove in sede di modifiche è stato deciso che la pensione di reversibilità viene corrisposta ai figli superstiti di operai e degli impiegati fino agli anni 18.

La proposta trova inoltre riscontro in due ordini del giorno. Il primo approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati il 22 novembre 1950, che dice:

« La XI Commissione, approvando la proposta di legge n. 1650 e soprassedendo, per ragioni di urgenza, ad ogni emendamento estensivo per non ritardare più oltre l'andata in vigore dei benefici previsti dalla detta proposta di legge, impegna il Governo a pre-

sentare al più presto un provvedimento che estende il limite di età di venti anni anche ai figli degli operai assicurati ».

Il secondo ordine del giorno è stato accettato al Senato dalla apposita Commissione e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale durante la discussione sul disegno di legge « stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 ».

« Il Senato, avendo constatato che la limitazione contenuta nell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, mantenuta nelle modificazioni al suddetto articolo recentemente approvato, per la quale i familiari dei tubercolotici non hanno diritto a successivi cicli di cura una volta abbiano già usufruito delle prestazioni antitubercolari, viene ad interrompere l'assistenza necessaria in caso di ricaduta del male;

considerato che il secondo ciclo di cura deve intendersi come una continuazione del primo, e la ricaduta una continuazione della malattia;

considerato che il numero di coloro che verrebbero a trovarsi nelle suddette condizioni è limitato e non vi sarebbe quindi da aggiungere notevole aggravio agli oneri previsti dalla legge in vigore;

segnala al Governo la necessità che il diritto previsto dall'articolo 18 della citata legge, successivamente modificata, venga esteso alle persone di famiglia dell'assicurato, anche nel caso in cui esse abbiano superato il limite di età di cui alla legge 22 dicembre 1950, n. 1116, e si equipari in riferimento al diritto delle prestazioni il limite di età del figlio dell'operaio e quello dell'impiegato ».

Infine ritenendo la misura relativa all'assegno integrativo per i figli a carico inadeguata a favore degli assicurati, sancito dal decreto-legge 9 novembre 1945, n. 776, e successivamente modificato dalla legge 27 ottobre 1950, n. 887, si propone di portare la misura dell'assegno suddetto di cui alla legge 27 ottobre 1950 da lire 30 a lire 80.

Pertanto si propone l'approvazione della presente legge, che estende non solo ai genitori, come già in atto, ma altresì agli equiparati, la corresponsione dell'indennità prevista dalle vigenti norme legislative e il diritto ai familiari dell'assicurato, di usufruire delle prestazioni sanitarie, in caso di successivi cicli di cura per ricaduta causata da specifica forma tubercolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente:

«Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Quali componenti la famiglia si intendono:

- a) la moglie dell'assicurato;
- b) il marito invalido di donna assicurata;
- c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge medesimo da questi regolarmente riconosciuti; i fratelli e le sorelle conviventi e a carico.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissata per tutte le persone di cui al presente comma, lettera c), fino al compimento degli anni 20.

Per le persone di cui al presente comma, lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademia di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato. Per le persone di cui al presente comma, che risiedono in località diversa da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti agli studi in corso, si prescinde dal requisito di convivenza.

Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età ».

ART. 2:

L'assicurato a carico del quale risultino i genitori, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna conviventi, nonché le persone conviventi a carico alle quali l'assicurato fu regolarmente affidato come esposto, spetta il trattamento economico concesso ai capi fa-

miglia in virtù del decreto-legge 27 ottobre 1950, n. 887, articolo 69, e gli assegni di caropane ai sensi del decreto-legge 16 luglio 1947, n. 770, e successive modificazioni.

ART. 3.

L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, è sostituito dal seguente:

«L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'articolo 1 della presente legge, limitatamente alle prestazioni sanitarie ».

ART. 4.

La misura degli assegni integrativi all'indennità temporanea per i figli a carico ed equiparati di cui al decreto-legge 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni, di cui alla legge 27 ottobre 1950, è portata da lire 30 a lire 80.